

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1990

relativa all'importazione negli Stati membri di animali della specie suina, carni fresche suine e prodotti a base di carne suina provenienti dall'Austria

(90/90/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28;considerando che l'Austria figura nell'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche, conformemente alla decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/8/CEE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che alcuni focolai di peste suina classica sono stati dichiarati in Austria;

considerando che le autorità competenti dell'Austria stanno prendendo misure di polizia sanitaria;

considerando che è opportuno sospendere temporaneamente le importazioni di animali vivi della specie suina, di carni fresche e di alcuni prodotti a base di carne dei suddetti animali;

considerando che la presente decisione sarà riesaminata e eventualmente modificata in considerazione dell'evoluzione della situazione relativa alla summenzionata malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono sospese le importazioni dall'Austria negli Stati membri di animali vivi della specie suina, di carni fresche provenienti da tali animali e di prodotti a base di carne suina eccetto quelli che sono stati sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti:

- a) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F_c è pari o superiore a 3,00;
- b) un trattamento termico diverso da quello previsto alla lettera a), ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C, oppure
- c) un trattamento costituito da una fermentazione naturale e da una stagionatura di almeno 9 mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche:
 - aW pari o inferiore a 0,93,
 - pH pari o inferiore a 6.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 7 del 10. 1. 1989, pag. 27.